



ORDINANZA

N. 1 DEL 09/01/2026

OGGETTO: Ordinanza accensione fuochi in occasione della festività di Sant'Antonio Abate

IL SINDACO

Visto l'art 6 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che vieta l'accensione di fuochi e falò con la sola esclusione di quelli consentiti nella pratica agricola;

Richiamato il recente intervento legislativo nazionale, legge n. 152/2024, che ha introdotto disposizioni in merito alla accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare prevedendo, in particolare, che durante le manifestazioni di rievocazione storica e durante le ricorrenze della tradizione popolare non si applichi l'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e analogamente non si applichi la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sezione rifiuti), specificando che comunque i falò rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.

Atteso che – a livello regionale – risulta vigente la delibera n. 2634 del 24 giugno 2024 e successiva delibera n. 4843 del 28 luglio 2025 che, nello specifico, in attuazione del DL 69/2023 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103 e, pertanto, a tutela della qualità dell'aria:

- prevede (all'Allegato 3) - tra le misure di limitazione temporanee che si attivano durante gli episodi di persistenza del superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home> - il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto.

Vista l'imminenza della festa di S. Antonio Abate che tradizionalmente prevede l'accensione di falò cosiddetti "fuochi di Sant'Antonio";

Ritenuto che l'accensione dei falò debba essere intesa come evento straordinario di celebrazione di tradizioni popolari centenarie significative per la vita sociale, culturale e religiosa e possa quindi rappresentare l'unica eccezione al divieto di combustione all'aperto che resta in vigore;

Visti gli art. 57 ed in particolare 59 del “*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)*” come modificato dall’art. 9, comma 1 della L. 7 ottobre 2024, n. 152.

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*” in ordine alle competenze del Sindaco

AUTORIZZA

Nei giorni 16, 17 e 18 Gennaio, in occasione della festività religiosa di Sant’Antonio, **a condizione che non sussistano le misure di limitazione temporanea - che si attivano durante gli episodi di persistenza del superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ - da accertare preventivamente presso <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home> e in piccoli cumuli (non superiori a 3 metri stero per ettaro)** in deroga alle prescrizioni di cui all’articolo l’art 6 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, l’accensione di falò dalle ore 09.00 alle 21.00

ORDINA

- l'accensione dei falò avvenga nel rispetto delle normative di legge ed in particolare, ai sensi degli art. 57 e 59 del T.U.L.P.S, con la garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente evitando ogni danno;
- siano rispettate le norme di sicurezza garantendo misure di vigilanza, pronto intervento e vie di fuga. I fuochi dovranno essere sempre e costantemente custoditi. È comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri;
- è vietata l'accensione contemporanea di più fuochi nello stesso luogo;
- sia mantenuta una prudente distanza dai fuochi degli spettatori se presenti e lasciate libere e opportunamente segnalate vie di deflusso da utilizzarsi in caso di necessità e/o emergenza;
- è vietato accendere il falò nei pressi di siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- l'operazione di accensione del falò non potrà svolgersi in presenza di vento forte;
- dovranno essere predisposte adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
- il falò dovrà essere costituito esclusivamente da legno vergine, opportunamente essiccato e sistemato in modo da permettere una rapida combustione limitando l'emissione di fumi, in piccoli cumuli (non superiori a 3 metri stero per ettaro);

- al fine di ridurre l'emissione di fumo è fatto divieto di combustione di sfalci vegetali con fogliame non essiccato;
- non dovranno essere in alcun modo bruciati materiali rientranti nella fattispecie "rifiuti" (art. 184 Testo Unico Ambientale), ossia mobili o parti di essi, bancali, assi di legno, porte e serramenti, scarti di materiale edile;
- non dovranno essere utilizzati per l'accensione benzina, gas, olii o altri combustibili;
- al termine della manifestazione l'area dovrà essere ripulita e bonificata;
- dovranno essere tenuti comportamenti e azioni nel rispetto delle misure previste nel Codice della strada con particolare riguardo ai precetti di cui agli artt. 15, 20, 21 e 26 del vigente Codice della Strada;
- **sia comunicato, al protocollo del Comune data, luogo, ora di inizio e fine del falò e le misure di sicurezza adottate, come da modello fac simile predisposto dal comune.**

Il Comune di Pogliano Milanese sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

AVVERTE

1. Che in caso di inottemperanza alle prescrizioni imposte, il contravventore sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 c.p., fatta salva la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una **somma da 500 euro a 5.000 euro** ai sensi del comma 7-bis dell'art. 50 del ridetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

DISPONE

2. che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:
 - al Comando Unico di Polizia Nerviano-Pogliano – SEDE
 - al Comando Stazione Carabinieri Nerviano – via Bergamina 4, Nerviano - tmi41970@pec.carabinieri.it;
 - a tutti i Servizi del Comune di Pogliano Milanese – SEDE;

Nonchè per opportuna conoscenza a :

- Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima – Emissione e Agenti Fisici – Aria – ambiente_clima@pec.regionelombardia.it
3. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale anche a mezzo del sito internet comunale.

4. che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
5. che ogni violazione alla presente Ordinanza sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una **somma da 500 euro a 5.000 euro** ai sensi del comma 7-bis dell'art. 50 del ridetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
6. la riserva di verificare l'effettiva efficacia delle misure imposte con il presente atto e di apportare modifiche o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire gli obiettivi fissati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Lombardia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pogliano Milanese, lì 09/01/2026

IL SINDACO
Dott. Carmine Lavanga